MODIFICA STATUTO A.S.D. DIMENSIONE KARATE DO

Redatto in data **14/03/2024** in base alla nuova Normativa delle Associazioni Sportive Dilettantistiche espressamente indicate come obbligatorie dal DLgs 36/2021 – **si applica anche con riferimento alle modifiche adottate fino a tale termine**. (art. 16, il comma 2-bis che prevede, alla lett. b).

Il presente documento articolato in **numero 26 articoli** distribuiti in **11 pagine numerate**, beneficia **dell'esenzione dall'Imposta di Registro** in quanto limitato alla circostanza di esclusive modifiche.

Parte Prima PRINCIPI FONDAMENTALI

DENOMINAZIONE – SEDE SOCIALE – LEGALE RAPPRESENTANTE - OGGETTO

-Art. 1 Denominazione

Nello spirito e sulla base dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dagli artt. 36 e seguenti 37 e 38 del Codice Civile e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (qui di seguito "D.Lgs 36/2021). è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera a), D.Lgs 36/2021, non commerciale, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 4, che assume la denominazione **DIMENSIONE KARATE DO – Associazione Sportiva Dilettantistica** in breve denominata con la sigla di **"DKD"** e qui di seguito "L'Associazione".

-Art. 2 Sede Sociale

L'Associazione ha Sede Sociale in **Strada del FORTINO 20 b** a **TORINO - CAP 10152.** Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà più opportuni al fine di raggiungere gli scopi sociali, purché in Italia. L'Associazione può inoltre trasferire la sede legale, su semplice delibera del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito del Comune di TORINO e PROVINCIA.

-Art. 3 Legale Rappresentante

NAPOLI ROBERTO (genere **M**) nato a **TORINO** il giorno **11 febbraio 1956** residente in **largo Cardinal Guglielmo Massaia n° 48 - 10147 TORINO** - Codice Fiscale **NPLRRT56B11L219L** recapito telefonico **3285418686** - indirizzo e-mail robert.napoli@hotmail.it

-Art. 4 Oggetto ed obiettivi sociali dell'attività

L'Associazione ha come principi ed obiettivi quelli previsti dall'**art. 3 del D.Lgs 36/2021.** In particolare, l'Associazione ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla promozione e alla realizzazione, senza finalità di lucro, di iniziative a favore dei propri associati relative allo studio, alla diffusione ed alla organizzazione del Karate e delle discipline ad esso assimilate, meglio conosciute come "ARTI MARZIALI ORIENTALI", e quant'altro ritenuto dal Consiglio Direttivo particolarmente idoneo alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell'individuo. Sono comprese le attività didattiche connesse a quanto sotto indicate. L'Associazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apartitica, aconfessionale la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale del cittadino e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa. L'Associazione è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu costituita, gli associati continuino a compiere le operazioni istituzionali. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si propone di:

- *svolgere, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in ogni sua forma amatoriale, ricreativa e agonistica, in particolare delle arti marziali orientali;*
- *gestire impianti, propri, o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;*
- *organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive individuali ed a squadre;*
- *promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;*
- *pubblicare periodici riguardanti l'attività sociale, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;*
- *realizzare ed utilizzare propri audiovisivi, fotografie, gadgets, siti Internet, box E-mail, o strumenti multimediali affini ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;*
- *organizzare incontri, ritrovi, attività ricreative e culturali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.*

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, o comunque connessi al proprio, affiliandosi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione del **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** denominato **RASD** tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Parte Seconda DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

ASSOCIATI ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 Soci

Il numero dei Soci è illimitato; possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, impegnandosi a realizzarle accettando l'osservanza dello Statuto Sociale e del Regolamento Organico interno che fa capo ad esso, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. La qualifica di Socio si assume dal rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa e dà diritto a partecipare:

- *a tutte le attività promosse dall'Associazione;*
- *alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;*
- *alle elezioni degli Organi Direttivi.*

I Soci sono altresì tenuti ad osservare le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, nonché al pagamento del contributo associativo in funzione dei programmi di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La qualifica di Associato non è in alcun caso trasferibile. La quota, o i contributi associativi versati per l'adesione all'Associazione non sono in alcun modo rivalutabili e non possono costituire oggetto di cessione, neppure gratuita, o a titolo di donazione. L'associato dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di iscrizione per tutto l'anno solare in corso.

Art. 6 Requisiti e categorie degli Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ne facciano richiesta. L'assunzione della qualifica di associato comporta il contestuale impegno a rispettare ed osservare le disposizioni contemplate o previste dal presente Statuto. Possono essere associati anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro e le Società Sportive Dilettantistiche, aventi scopi analoghi, od affini a quello dell'Associazione e che siano regolate da Statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed in particolare dal D.Lgs 36/2021, o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di Associazioni senza fini di lucro e Società Sportive Dilettantistiche.

-Art. 7 Ammissione degli Associati - Libro degli Associati

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati e potrà essere respinta solo in particolari casi di comprovata e motivata indegnità.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre compilare l'apposito modulo predisposto in ogni sua parte, accettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno; versare con continuità la quota associativa, prendere visione e vidimare il foglio relativo alla Legge sulla Tutela della Privacy n° 675 del 31/12/1996.

Salvo quanto previsto al successivo art. 9, l'ammissione degli associati è a tempo indeterminato escludendosi esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione; le iscrizioni decorrono a far data dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione a Socio, presentate da minori non emancipati, dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parenterale; le richieste di associazione del minore dovranno essere presentate tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore: tali istanze potranno essere compiute disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Gli associati verranno iscritti su un apposito "**LIBRO DEGLI ASSOCIATI**" tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Gli Associati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dalla FEDERAZIONE NAZIONALE di riferimento e dall'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA di appartenenza dell'Associazione stessa.

-Art.8 Affiliati

Sono soggetti di cui all'Art. 111 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali, o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio.

Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o Nazionale.

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica, disciplinati da specifici regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto, potendo altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria Sede legale e sociale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

-Art.9 Cessazione del rapporto

Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- per mancato pagamento del contributo annuale, o della quota associativa;

- per causa di decesso;

- per decadenza qualora scada il termine per il quale è stato ammesso all'Associazione;

- per recesso quando ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, o consegnata a mano;

- per esclusione qualora incorra ad inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto;

- quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

- quando svolge, o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, arrecandone danni, anche morali.

Sulla esclusione delibera, sentito il parere degli Organi Sociali e del Socio interessato, il Presidente. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.

Parte terza PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10 Entrate dell'Associazione e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi da parte di tutti gli Associati all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura e con la periodicità fissate dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio;

- dalle quote annue ordinarie da versarsi da parte di tutti gli Associati per la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione, da stabilirsi annualmente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, che ne fisseranno anche la periodicità;

- da eventuali contributi e/o quote straordinarie, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamenti volontari degli Associati;

- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in Genere;

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, o di Associati, e da ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

Con proposta del Presidente, di volta in volta sarà possibile concedere deroghe dei contributi del pagamento delle rette stabilite, in quote rateizzate, ridotte, promozionali, in relazione alle attività ed alla differente capacità reddituale di ciascun associato, per agevolare e perseguire gli scopi istituzionali.

Art. 11 Fondo Comune

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative; lasciti o donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dal Sodalizio stesso. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

-Art.12 Distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione, o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali, o di attività a queste ultime direttamente connesse, di conseguenza devoluto a fini sportivi.

-Art.13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati.
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

-Art.14 L'Assemblea degli Associati

Le assemblee sono **ORDINARIE** e **STRAORDINARIE**: la loro convocazione potrà effettuarsi mediante avviso posto all'Albo nelle sedi dove il Centro svolge le sue attività; potrà essere inviata al domicilio, anche elettronico, di tutti gli Associati aventi la qualifica al momento della convocazione stessa, almeno quindici giorni prima, compresa quindi la posta elettronica e/o la pubblicazione sull'eventuale Sito Internet dell'Associazione.

Detto avviso dovrà contenere le indicazioni della ***data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno*** della prima e della seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) potrà pertanto avvenire anche con avviso affisso, nell'apposita bacheca, nei locali ove è situata la Sede Legale ed in tutti i locali ove è svolta l'attività sociale.

Il verbale relativo a ogni delibera assembleare, completo degli eventuali allegati, deve essere trascritto su apposito documento denominato **"protocollo verbali assemblee"** e rimane depositato presso la segreteria per 15 gg. dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza fisica, o per delegati della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti (50% più uno) non tenendo conto nel conteggio gli astenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni ed ogni Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio.

Ciascun Socio non potrà rappresentare più di due Soci e non potranno partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (Federali, o Sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente stesso.

-Art.14 bis Assemblea Ordinaria

Deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'assemblea delibera su tutti gli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione ed in particolare ha le seguenti funzioni:

- *provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente;*
- *esamina, attraverso la relazione del Consiglio Direttivo l'attività svolta nell'anno precedente;*
- *procede alla nomina delle cariche sociali;*
- *stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività approvandone gli eventuali regolamenti;*
- *delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati di sua competenza al seguente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.*

-Art.14 ter Assemblea Straordinaria

Di norma è considerata tale, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, o sullo scioglimento dell'Associazione.

-Art.15 Il Consiglio Direttivo

È formato da cinque componenti: ***il Presidente, il Vicepresidente e tre Consiglieri*** *(dei quali uno con carica di Segretario/a Amministrativo Receptionist)* che restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, tramite convocazione, o mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di mancanza di uno o più componenti. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente per la gestione dell'Associazione; il suo incarico subordinato in stretta collaborazione con il Presidente stesso, a titolo esemplificativo comprende i punti sotto riportati:

- *curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;*
- *redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;*
- *compiere le varie operazioni per la corretta direzione della amministrazione;*
- *compilare i regolamenti interni; stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;*
- *favorire la partecipazione dei Soci alle attività del Circolo.*

Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare uno (o più) Consiglieri, il Presidente ed il Consiglio Direttivo medesimo, potranno cooptarne per nuovi membri in sostituzione, che subentreranno in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso. È fatto divieto agli Amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società, o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, alle quali l'Associazione è affiliata.

-Art.16 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; la sua carica elettiva ha durata di anni quattro (quadriennio olimpico) ed è rinnovabile.
In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni saranno effettuate dal Vicepresidente.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla Legge, o dal presente Statuto.
Le funzioni ad esso attribuite posso essere così riportate:

- *riunisce e presiede il Consiglio Direttivo;*
- *convoca e può presiedere l'Assemblea dei Soci;*
- *coordina tutte le attività degli Organi Sociali;*
- *accredita e riceve i Rappresentanti di altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati;*
- *determina l'esclusione dei Soci secondo le norme disciplinari dettate dal presente Statuto;*
- *cura la posta e fa opera di propaganda prendendo le varie iniziative;*
- *nomina i responsabili dei settori di lavoro di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;*
- *seleziona come persona di sua fiducia e portavoce il Segretario Amministrativo Receptionist, delegandolo al ruolo di custode del Fondo comune, conferendogli incarichi per il disbrigo degli affari sociali e la firma della corrispondenza.*

-Art.17 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha durata coincidente con l'anno solare: si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente in concerto con il Consiglio Direttivo dovrà predisporre in regime di Assemblea Ordinaria, il bilancio, il rendiconto preventivo dell'esercizio dell'anno successivo (il quale dovrà indicare le entrate ed uscite globali previste) e la Relazione Annuale sull'andamento dell'attività svolta.
Tali stesure a loro volta dovranno essere presentate ed approvate dall'Assemblea degli Associati.
L'eventuale rendiconto preventivo dovrà considerarsi vincolante per l'esercizio cui si riferisce.
Il Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, potrà effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto dal rendiconto preventivo, purché le stesse abbiano carattere di urgenza e siano preventivamente approvate.
La relazione ed il rendiconto dovranno rimanere depositati presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che ne discuterà l'approvazione.

Parte quinta FORME DI GESTIONE E RAPPORTI SOCIALI

Art. 18 Convocazioni e delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in teleconferenza, o videoconferenza ed anche fuori della Sede Sociale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo stesso lo riterrà opportuno.
Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
In caso di inerzia, o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere diramata dal Vicepresidente, o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo.
L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno ed il luogo della riunione, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati e/o la piattaforma informatica utilizzata per il collegamento in remoto.
Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi anche di posta elettronica risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere.
Qualora il Consiglio fosse riunito in teleconferenza, o videoconferenza, il luogo della riunione sarà considerato ove si trova il Presidente e le sue deliberazioni saranno valide qualora sia certa l'identificazione dei partecipanti; tutti potranno in tempo reale, intervenire attivamente e ricevere, o trasmettere documenti.

Art. 19 Il Voto.

Il voto è espressione del pensiero del Socio; esso è uguale, unico e segreto; il suo esercizio è un diritto inalienabile.

Art. 20 Ammissione delle cariche sociali

Tutti gli Associati possono essere ammessi alle cariche sociali le cui modalità saranno regolate da apposite norme. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono elettive.

Art. 21 Dimissioni o decadenza dei Consiglieri

Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare un Consigliere, il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo, potrà cooptare per nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare. Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso ed essere confermati alla successiva Assemblea, o alla nomina di altri nuovi Consiglieri in loro sostituzione.

Art. 22 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili, o diverso importo se modificato da norme di legge, e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato, rese da volontario associato, sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I Volontari devono essere assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 23 Provvedimenti disciplinari

Sono liberi da ogni codice, tuttavia tali provvedimenti devono uniformarsi al presente Statuto; le decisioni costituiscono "precedente". I provvedimenti disciplinari devono essere motivati; non è ammissibile l'imposizione di limitazioni anche parziali per motivi personali.

Art. 24 Sanzioni

A carico del Socio possono essere intrapresi solo i seguenti provvedimenti disciplinari:
ammonizione verbale – ammonizione scritta – sospensione a tempo determinato – esclusione (di cui all'art. 9 del presente Statuto); non è ammessa la sospensione a tempo indeterminato.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Presidente.

Art. 25 Scioglimentoi

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 4/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generali, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 Norma Finale

Le modifiche dello Statuto Sociale devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Presidente ed avallata dal Consiglio Direttivo.
Per quanto non espressamente contemplato dalla presente Normativa valgono, in quanto applicabili, le Norme della Federazione alla quale il Sodalizio aderisce, del Codice Civile, alle disposizioni di Legge Vigenti ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.